

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

# Novità 2019 all'ombra dell'ECM



Quello che, troppo sbrigativamente, viene da tutti gli addetti ai lavori definito Ecm (Educazione continua in medicina) in realtà rappresenta un sistema complesso che, a partire dalla prima fase sperimentale del 2002, prevede un rinnovato obbligo di formazione per tutti gli operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale, da adempiere mediante la partecipazione a eventi di formazione validati secondo criteri ben precisi di accreditamento.

Un percorso formativo che regolamentava – secondo alcuni con eccessiva rigidità – in maniera quantificabile e verificabile, quello che fino ad allora era un generico dovere di aggiornamento professionale, non più in grado di offrire le necessarie garanzie affinché la sanità italiana si tenesse costantemente al passo con le innovazioni diagnostiche e terapeutiche. Questo, al fine di assicurare alle prestazioni erogate la migliore e più attuale adeguatezza in termini professionali, manageriali e quindi economici.

## Un'evoluzione che continua

Il sistema ha subito nel corso degli anni diverse evoluzioni e continui aggiustamenti apportati da norme di legge al D.lgs.

n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”. Gli attori principali dell'Ecm sono, oltre ai soggetti tenuti a prendervi parte, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e il Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie (CoGeAPS) che in vario modo coordinano l'offerta formativa, la sua gestione e la rendicontazione da parte dei provider, ovvero di tutti quegli organismi (istituzionali e privati) accreditati per l'erogazione dell'Ecm.

Il sistema si è dunque rivelato estremamente dinamico e si è adattato via via alle esigenze operative, soprattutto cercando di eliminare le tante criticità che si sono evidenziate nella sua gestione. In tal senso, un ruolo fondamentale è stato svolto dagli incontri che periodicamente si sono tenuti a livello nazionale per mettere al corrente utenti e provider delle innovazioni di volta in volta introdotte nel sistema.

## Novità per i provider e per i discenti

A tal proposito, proprio l'inizio di quest'anno già vede numerose e importanti novità, che sono state anticipate nel dicembre scorso durante un convegno cui hanno partecipato oltre mille

addetti ai lavori provenienti da tutta Italia<sup>1</sup>.

Infatti, dal primo gennaio di quest'anno sono entrati in vigore il nuovo Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi Ecm e, collegato ad esso, il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Questi testi prevedono nuovi standard di accreditamento dei provider, così come alcune novità per il conseguimento dei crediti da parte dei discenti, crediti che restano sempre quantificati in 150, conseguiti su base triennale.

#### La formazione individuale

Dal 2019, invece, fino al 60% del fabbisogno formativo potrà essere raggiunto anche con attività di docenza in eventi accreditati nonché mediante attività di "formazione individuale". Durante l'incontro numerosi interventi hanno ribadito che, proprio dallo scorso anno, l'erogazione di eventi mediante la formazione a distanza (FAD) ha superato il 51% di tutti gli accreditamenti, dimostrando così la costante evoluzione del sistema verso tale modalità.

#### L'assegnazione dei crediti

Rinnovati sono anche i "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività Ecm" che potranno consentire un incremento di 0,3 crediti/ora nel caso in cui gli eventi previsti dai provider dovessero affrontare argomenti riguardanti specifiche tematiche, riconosciute di particolare valenza dalla Commissione nazionale per poter meglio affrontare determinate emergenze sanitarie (acquisizione di nozioni di processo e/o di sistema). Questo potrà avvenire anche a livello regionale per tematiche di maggior impatto locale.

#### Il dossier formativo

Altri aspetti che trovano una rinnovata attenzione sono quelli riguardanti il dossier formativo (DF). Sia nella previsione individuale, sia di gruppo dovrà comportare una maggior capacità, da parte del professionista sanitario, di autogestire il proprio percorso formativo triennale adeguandolo al massimo alle proprie esigenze professionali.

Inoltre, una maggiore valenza viene prevista per attività formative conseguite all'estero.

#### Una platea più ampia, una formazione più mirata

Per ultimo, ma certo non per importanza, è stato sottolineato come da quest'anno il sistema Ecm viene interessato da una nuova e decisamente forte sollecitazione, poiché la Legge sul riordino delle professioni sanitarie del 2018 (cosiddetto Decreto Lorenzin) ha previsto che la formazione continua nel settore salute vedrà ampliata la sua platea di riferimento. Come noto, anche per le nuove professioni sanitarie individuate dalla legge sussiste l'obbligo formativo, che deve tenere conto

#### TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016

##### È ancora possibile recuperare crediti ECM

I professionisti sanitari che hanno soddisfatto l'obbligo formativo per il triennio 2014-2016, anche a causa di ragioni contingenti derivanti dalla carenza dei professionisti nelle aziende a seguito dei piani di rientro regionali, sono poco più del 50%. Per questo la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre scorso, ha adottato una delibera finalizzata a incentivare i professionisti sanitari nell'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando a una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell'ECM.

Viene, quindi, data la possibilità – a tutti coloro che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale – di completare il conseguimento dei crediti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni).

I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 – acquisiti quale recupero del debito del triennio 2014/2016 – non varranno per il triennio 2017/2019.

Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che potrà procedere autonomamente allo spostamento della competenza dei crediti direttamente tramite il portale COGEAPS.

I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 possono essere spostati per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le regole del triennio 2014/2016. Lo spostamento è irreversibile e i crediti spostati non verranno più conteggiati nel triennio in cui sono stati originariamente acquisiti.

Fra le altre modifiche approvate è stato deliberato anche l'ampliamento della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017-2019 che passa dal 10 al 20%.

della specificità di alcuni ambiti lavorativi con conseguente adeguamento dell'offerta formativa.

A questo proposito Rossana Ugenti, direttore generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN (Ministero della Salute) ha dichiarato nel suo intervento che «l'impegno della Commissione nazionale per la formazione continua è diretto a rendere possibile l'individuazione di obiettivi formativi mirati, affinché ciascuna figura professionale abbia le migliori conoscenze e abilità per rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove sfide del nostro Servizio sanitario nazionale».

*Pubblicato su La Settimana Veterinaria, n. 1079 pp. 16-17.*

1. Roma, 11 e 12/12/2018: "Formazione continua nel settore salute" – Commissione nazionale per la formazione continua in collaborazione con Agenas.